



## LA RETTRICE

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10/06/1998;
- VISTO il D.Lgs. 81/2008;
- VISTO il D.Lgs. 230/1995;
- VISTO il D.M. 363/1998;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0010332/15 del 3 marzo 2015;
- VISTA la delibera 50/2020 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2020;

## DECRETA

1. è emanato il **REGOLAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO** nel testo allegato;
2. dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro adottato con Decreto Rettorale rep. n. 5443/2018 del 25/10/2018;
3. sono fatti salvi, in quanto compatibili con le nuove disposizioni, gli adempimenti posti in essere e le nomine effettuate sotto la vigenza del precedente Regolamento.

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

U. O. R.: Ufficio Legale  
Responsabile della UOR: Manuela Romeo   
Estensore Decreto: Laura Perfetto

# **REGOLAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

## **Art. 1**

### **Principi generali e campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze connesse alle specifiche missioni dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e delle sue peculiarità organizzative.

2. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca:

- a) afferma la necessità di garantire la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la tutela della salute del personale coinvolto nell'attività lavorativa;
- b) individua nella definizione preventiva degli interventi, nella programmazione e nella verifica dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi stessi gli strumenti necessari a garantire la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- c) si adopera affinché tutto il personale sia consapevole dei propri compiti in materia di sicurezza, prevenzione dei rischi e tutela della salute nell'Ateneo.

3. Ai fini del presente Regolamento sono considerati luoghi di lavoro i luoghi e gli ambienti ove si svolgono le attività didattiche, di ricerca, di terza missione e dei servizi tecnico amministrativi, compresi quelli al di fuori delle aree edificate dell'Università quali, ad esempio, siti per campagne geologiche, marittime e di rilevamento urbanistico e ambientale.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le attività prestate dai lavoratori dell'università di Milano-Bicocca presso enti esterni, pubblici o privati. È fatta salva la possibilità di regolamentare l'applicazione e il coordinamento delle norme di prevenzione mediante specifici accordi stipulati tra l'università e l'ente esterno. Le attività diagnostiche e assistenziali effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie del servizio sanitario della regione Lombardia o altre strutture sanitarie pubbliche e private sono in ogni caso regolate, per quanto concerne l'applicazione e il coordinamento delle norme di prevenzione, tramite specifico accordo tra l'università e le predette strutture.

## **Art. 2**

### **Datore di lavoro**

1. Il Datore di lavoro ai fini della sicurezza è il Rettore.

2. Il Rettore provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'art. 28 d.lgs. n. 81/08;
- b) nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente e l'Esperto qualificato in radiazioni ionizzanti;
- c) indire, tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta all'anno, la riunione di cui all'art. 35 d.lgs. n. 81/08;
- d) vigilare sull'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione dei Lavoratori nei Dipartimenti, per il tramite dei Direttori di dipartimento, nonché, nelle altre strutture di Ateneo, per il tramite del Direttore generale e dei Dirigenti a capo delle aree dell'Amministrazione di Ateneo.

- e) adottare il Piano delle emergenze recante le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro il Rettore è coadiuvato dal Delegato alla sicurezza, con delega alle politiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti nei luoghi di lavoro dell'Università degli studi di Milano-Bicocca.

### **Art. 3 Delegato alla sicurezza**

1. Il Delegato alla sicurezza, individuato ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di Ateneo, coadiuva il Rettore nello svolgimento delle sue funzioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il Delegato alla sicurezza in particolare:

- a) predispose insieme al Direttore generale e con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente la programmazione degli interventi relativi alla tutela della salute e sicurezza in ateneo;
- b) riferisce periodicamente al Rettore sullo stato di attuazione degli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Art. 4 Dirigenti ai fini della sicurezza**

1. I Dirigenti ai fini della sicurezza sono i Direttori di Dipartimento e i Dirigenti posti a capo delle aree dell'Amministrazione di Ateneo. Per l'area Direzione Generale, è il Direttore Generale stesso.

2. I dirigenti ai fini della sicurezza, ferme restando le competenze del dirigente dell'area infrastrutture e approvvigionamenti per tutto quanto concerne gli impianti e gli arredi tecnici dell'Ateneo e fatta salva la delega allo stesso di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza:

- a) individuano e nominano i Responsabili delle attività di didattica e ricerca in laboratorio (RADL);
- b) individuano e nominano, dove possibile, gli Addetti locali alla sicurezza, anche in accordo tra loro;
- c) possono individuare nominalmente, sentiti i RADL, i preposti.
- d) individuano, ove necessario, gli Esperti qualificati in radiazioni ionizzanti;
- e) designano preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- f) assicurano, per il tramite dell'Addetto locale alla sicurezza, la segnalazione di carenze o guasti delle strutture o degli impianti da cui possano derivare incidenti, per quanto di competenza;
- g) controllano, per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, la conformità alle norme di sicurezza delle apparecchiature utilizzate nei laboratori didattici e di ricerca nonché di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio;
- h) assicurano gli adempimenti connessi all'applicazione del d.lgs. n. 230/1995, per le strutture in cui sono presenti sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- i) assicurano l'informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi specifici presenti nella struttura, anche attraverso appositi corsi di formazione, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- j) garantiscono, come previsto dal Titolo III del d.lgs. n. 81/2008, la fornitura, la formazione e l'addestramento all'uso e la consegna, nonché le relative registrazioni, dei dispositivi di

protezione individuale, per quanto di competenza.

## **Art. 5** **Addetto locale alla sicurezza**

1. L'Addetto locale alla sicurezza è una figura individuata tra il personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo.
2. L'Addetto locale alla sicurezza è nominato dal Dirigente ai fini della sicurezza competente e deve essere adeguatamente formato ai fini dell'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico che gli è attribuito.
3. Di norma, deve essere nominato un Addetto locale alla sicurezza per ciascun Dipartimento e per ciascuna area dell'amministrazione dell'Ateneo. I Dirigenti ai fini della sicurezza possono, di comune accordo, nominare un unico Addetto locale alla sicurezza per più Dipartimenti e/o più aree dell'amministrazione.
4. L'Addetto locale alla sicurezza collabora con i Dirigenti ai fini della sicurezza nella vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di sua competenza. L'addetto locale alla sicurezza, in particolare:
  - a) segnala al dirigente ai fini della sicurezza competente l'esistenza di carenze o guasti delle strutture o degli impianti o delle attrezzature da cui possano derivare incidenti;
  - b) collabora con i dirigenti ai fini della sicurezza e con i RADL alla raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi;
  - c) può presentare proposte al Servizio Prevenzione e Protezione per l'aggiornamento della valutazione dei rischi di Ateneo;
  - d) partecipa ai momenti di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione.

## **Art. 6** **Preposti**

1. Ai sensi della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si intende per Preposto:
  - a) chiunque assume, in qualsiasi situazione ed anche temporaneamente, posizioni di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive;
  - b) il soggetto che sovrintende il lavoro degli altri con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro;
  - c) il soggetto che, anche se inesperto e privo della relativa qualifica formale, impartisce direttive ed ordini regolarmente eseguiti da altri lavoratori.
2. I Preposti sovrintendono, ai fini della sicurezza, all'attività lavorativa nel loro ambito di competenza. In particolare, conformemente all'art. 19 d.lgs. n. 81/08:
  - a) vigilano sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme del presente Regolamento;
  - b) vigilano sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - c) vigilano sull'accesso alle aree con rischi specifici da parte dei soli lavoratori formati;
  - d) segnalano tempestivamente ai Dirigenti ai fini della sicurezza, agli Addetti locali alla sicurezza e ai RADL le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale, ed eventuali situazioni di pericolo di cui vengano a conoscenza.

- e) frequentano, in relazione alla propria attività e in misura proporzionata alle specifiche mansioni svolte, appositi corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione.

3. Dove sono presenti laboratori di didattica o di ricerca i preposti possono essere individuati nominalmente da parte dei dirigenti ai fini della sicurezza, su proposta del RADL.

#### **Art. 7**

#### **Responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio (RADL)**

1. Il Responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio (RADL) è colui che, individualmente o come coordinatore di gruppo, sovrintende alle attività di ricerca in un laboratorio o è titolare di un'attività didattica che si svolge in un laboratorio.

2. Il RADL:

- a) valuta i rischi derivanti dalla presenza e dall'uso di apparecchiature di ricerca del laboratorio e dei prototipi di macchine, di attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, adottando eventuali specifiche precauzioni sulla base delle conoscenze disponibili;
- b) valuta i rischi e gli eventuali adempimenti legati all'uso di agenti chimici, fisici o biologici;
- c) si attiva, in occasione di modifiche nelle attività significative per la salute e la sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il Documento di valutazione dei rischi di Ateneo sulla base della valutazione dei medesimi;
- d) si attiva al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Dirigente ai fini della sicurezza competente e al RSPP;
- e) garantisce la presenza delle schede di sicurezza aggiornate dei nuovi prodotti;
- f) identifica tutti i soggetti esposti a rischio prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca e comunque all'inizio di ogni anno accademico, e ne comunica i nominativi al RSPP per i corsi di formazione;
- g) definisce, fornisce e verbalizza l'avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle attività;
- h) vigila sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- i) frequenta i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte;
- j) si attiva al fine di valutare eventuali interferenze dovute alla presenza di diverse attività, sia di ricerca sia di didattica nel medesimo laboratorio. Definisce le misure per eliminare o ridurre le interferenze, le comunica a tutti gli interessati e ne verifica l'attuazione;
- k) verifica l'esistenza, nei luoghi oggetto di attività didattica o di ricerca all'esterno dell'Ateneo, delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività e si attiva al fine di eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l) propone i preposti al Dirigente ai fini della sicurezza;
- m) valuta gli eventuali scenari di emergenza che potrebbero verificarsi nell'ambito della propria attività e propone le relative misure di controllo e contenimento

3. Il RADL svolge i compiti previsti dal comma 2 con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione.

#### **Art. 8**

#### **I lavoratori**

1. È lavoratore ogni soggetto che, a prescindere dal contratto, presta un'attività lavorativa presso le strutture dell'Università. Sono altresì considerati lavoratori ai fini del presente regolamento gli studenti nei limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 81/08.

2. I lavoratori collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite.

3. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni di protezione collettiva e individuale impartite dal Rettore, dai Dirigenti ai fini della sicurezza, dai RADL e dai Preposti;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Rettore, al Dirigente ai fini della sicurezza, al RADL o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, informando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dai Dirigenti ai fini della sicurezza sui rischi specifici presenti nella struttura;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal d.lgs. n. 81/08 o comunque disposti dal Medico competente.

## **Art. 9**

### **Servizio di Prevenzione e Protezione e suo Responsabile**

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, attraverso il suo Responsabile, risponde al Rettore e al Delegato alla sicurezza per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 33 del d.lgs. 81/08. Il Servizio di Prevenzione e protezione in particolare:

- a) supporta il Rettore nella redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi di Ateneo;
- b) coordina, secondo le indicazioni del Rettore ed in accordo col Delegato alla Sicurezza, l'implementazione del sistema di gestione della sicurezza e pone in atto tutte le attività di vigilanza sullo stesso;
- c) elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individua i dispositivi di protezione individuale;
- d) elabora le procedure di sicurezza per le varie attività dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- e) propone al Datore di Lavoro e ai dirigenti i programmi di informazione e formazione dei lavoratori, dei preposti, dei RADL, dei dirigenti;
- f) su richiesta del Rettore, organizza la riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/08, predisponendo tutta la documentazione a supporto e vi partecipa;
- g) fornisce ai RADL il supporto necessario allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 7 del presente Regolamento;
- h) esprime un parere preventivo sulle determinate adottate dal Rettore e sui regolamenti delle

strutture di Ateneo per gli aspetti relativi alla sicurezza;

- i) in relazione agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, redige, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento o al referente tecnico per la procedura di gara, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'Art.26 c.3 del D.lgs. 81/08;
- j) redige il piano di emergenza dell'Ateneo;
- k) assicura il raccordo e il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure della sicurezza;
- l) assicura la propria consulenza alle strutture dell'Ateneo interessate nell'ambito della tutela della sicurezza.

2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, si avvale degli Addetti locali per la sicurezza, d'intesa con i Dirigenti ai fini della Sicurezza.

3. I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione, tra i quali devono essere ricompresi almeno un esperto sul rischio fisico, un esperto sul rischio chimico e un esperto sul rischio biologico, sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Al Responsabile del Servizio è chiesto di esprimere pareri in merito alla gestione della sicurezza, e di promuovere, di norma annualmente, la formazione degli Addetti locali alla sicurezza.

5. Il Responsabile del Servizio può proporre al Rettore di emanare disposizioni specifiche riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

## **Art. 10** **Altri soggetti**

1. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto eletto o designato al fine di rappresentare i lavoratori nell'ambito delle questioni attinenti alla salute e alla sicurezza durante il lavoro. Le modalità di elezione/designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono fissate dall'Accordo definito in sede di contrattazione integrativa. Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del d.lgs. n. 81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale decentrata.

2. Il Medico competente è un professionista sanitario i cui requisiti sono elencati nell'art. 38 del d.lgs. n. 81/2008. Il Medico competente collabora con il Rettore al fine di effettuare la valutazione dei rischi in modo da attuare e garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il Medico competente è nominato dal Rettore e assolve alle funzioni di cui agli artt. 25 e 41 del d.lgs. 81/08. Il Medico competente, abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, può assolvere anche alle funzioni di Medico autorizzato di cui all'art. 83 del d.lgs. n. 230/95.

3. L'Esperto qualificato in radiazioni ionizzanti è la figura prevista dalla normativa vigente per la sorveglianza fisica di radioprotezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (d.lgs. n. 230/95 e s.m.i). I compiti dell'Esperto qualificato sono definiti dall'art. 79 del citato d.lgs. n. 230/95 e consistono in particolare in: definizione del progetto di radioprotezione con calcolo delle barriere protettive; individuazione e classificazione delle "zone controllate e sorvegliate"; classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni; valutazione delle dosi individuali; controlli periodici delle sorgenti di radiazioni, nonché quant'altro definito dalla normativa vigente. L'Esperto qualificato, per le pratiche radiologiche che lo richiedono, ricopre anche l'incarico di Esperto in fisica medica ai sensi del d.lgs. n. 187/00. Salvo diversa nomina, all'Esperto qualificato può essere richiesto di ricoprire per

l'Ateneo anche l'incarico di Tecnico della sicurezza laser e/o di Esperto responsabile per gli apparecchi di *imaging* a risonanza magnetica. L'Ateneo si dota di uno o più Esperti qualificati in radioprotezione in ragione delle attività che si svolgono nei propri laboratori.

**Art. 11**  
**Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line di ateneo e da tale data sono espressamente abrogate tutte le disposizioni interne in materia di sicurezza alla suddetta data vigenti, incompatibili con la nuova disciplina. In particolare è abrogato il Regolamento per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro emanato con decreto rettorale n. 5443/2018 del 25 ottobre 2018.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente e ai CC.CC.NN.LL.